



Dipartimento delle istituzioni  
Divisione della giustizia  
Sportello incasso alimenti

Repubblica e Cantone  
del Ticino

+41 91 814 32 14  
sportelloincassoalimenti@ti.ch

**Indirizzo Postale**  
Divisione della giustizia  
Piazza Governo 7  
6501 Bellinzona

## SCHEDA INFORMATIVA PER IL DEBITORE

### 1. Introduzione

Gli aventi diritto a pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia – ovvero pretese fondate sul diritto alla filiazione, sul diritto matrimoniale e sul divorzio o sulla legge sull'unione domestica registrata (LUD) – possono accedere all'aiuto all'incasso se la persona tenuta al mantenimento (in seguito debitore) non paga o se non paga in modo completo, tempestivo o regolare le prestazioni di mantenimento (art. 131 cpv.1 e art. 290 cpv. 1 Codice civile). Lo Sportello aiuto all'incasso alimenti della Divisione della Giustizia (di seguito Sportello) è competente per fornire tale assistenza all'incasso a partire dal 1° gennaio 2022.

Lo scopo di questo documento è di fornire informazioni al debitore dei contributi di mantenimento sull'azione e il funzionamento dello Sportello; il documento informativo per gli aventi diritto completa il presente opuscolo.

### 2. Procedura dell'aiuto all'incasso

Lo scopo dell'aiuto all'incasso è di aiutare, di principio, gratuitamente qualsiasi persona che ha diritto a contributi di mantenimento a recuperare gli alimenti che le sono dovuti. Lo sportello agisce su richiesta del creditore o del suo rappresentante legale e sulla base di una decisione o di un accordo di mantenimento e non ha l'autorità di modificare l'importo degli alimenti.

In un primo momento lo Sportello prende contatto con il debitore rammentandogli i suoi obblighi e intimandogli il rispetto di quanto previsto dal titolo di mantenimento. Qualora non si riuscisse ad ottenere un risultato significativo, il servizio interviene avviando procedure esecutive, giudiziarie o, in ultima ratio, penali.

La procedura esecutiva può sfociare nel pignoramento o nel sequestro di salari, di altri proventi, di beni immobili e mobili, mentre quella penali, in una pena pecuniaria o una pena detentiva.

La richiesta di aiuto all'incasso dell'avente diritto si fonda su di un titolo di mantenimento, quali:

- una decisione esecutiva di un'autorità svizzera o estera (ad esempio misure giudiziali di protezione dell'unione coniugale, una sentenza di divorzio o una sentenza sul contributo di mantenimento del figlio minorenne o maggiorenne);
- un contratto scritto di mantenimento approvato da un'ARP o dal Giudice;
- un semplice accordo scritto di mantenimento per figli maggiorenni.

L'aiuto all'incasso cessa quando i pagamenti vengono effettuati con regolarità per almeno un anno.

### **3. Modalità di pagamento / costi della procedura**

Il debitore paga direttamente allo Sportello, il quale trasferisce gli importi all'avente diritto.

Unicamente quando lo Sportello cessa il suo intervento, fatto di cui l'obbligato è informato per iscritto, i pagamenti potranno essere nuovamente effettuati direttamente all'avente diritto o alla persona che lo rappresenta.

Nel caso in cui lo Sportello anticipa dei costi di procedura, gli stessi saranno posti a carico del debitore.

### **4. Notifica all'istituto di previdenza o di libero passaggio**

Un ulteriore strumento a disposizione dello Sportello è la possibilità, a determinate condizioni, di notificare all'istituto di previdenza o di libero passaggio le persone che non adempiono il loro obbligo di mantenimento, ovvero non pagano i contributi di mantenimento.

A seguito di una tale notifica gli istituti di previdenza o di libero passaggio dovranno informare senza indugio lo Sportello se è stato richiesto il versamento del capitale di previdenza.

### **5. Basi legali**

Le basi legali per gli interventi dello Sportello incasso sono:

*Codice civile svizzero (CC);*

*Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (OAInc);*